



ENCI

ENTE NAZIONALE
DELLA CINOFILIA
ITALIANA

FONDATO NEL 1882 - RICONOSCIUTO CON R.D. 13 GIUGNO 1940/N 1051
AFFILIATO ALLA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Gentili Senatori,

è certamente da apprezzare l'interesse nei confronti del settore cinofilo e, in particolare, per quello dell'addestramento, in quanto figure adeguatamente formate sono necessarie per assistere i proprietari nella corretta educazione dei loro cani, finalizzata ad impartire gli insegnamenti necessari per l'integrazione senza conflitto all'interno della comunità.

Che le figure professionali coinvolte debbano avere una preparazione specifica scaturisce dalla responsabilità intrinseca all'attività stessa, a tutela sia dei cani che dei loro proprietari.

A questo proposito l'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (ENCI), riconosciuto dallo Stato dal 1940, è un Ente che svolge attività di rilievo generale nella tenuta del Libro genealogico del cane di razza, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro (DM 21095 del 1996) e dalle relative Norme Tecniche (DM 21203 del 2005), in armonia con le normative comunitarie e secondo gli indirizzi della Federazione Cinologica Internazionale (FCI), e che, dalla sua nascita ad oggi, ha svolto e svolge una consolidata attività sia di indirizzo zootecnico che formativo, istituendo Registri di esperti e addestratori, sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero delle Politiche Agricole con proprio decreto.

In materia di attività cinotecnica interviene anche la legge 349/1993, che al comma 3 riporta: "(...) coloro che esercitano a qualsiasi titolo attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana".

Nel 2020 l'ENCI ha iscritto ai diversi registri del Libro genealogico 165.000 cani. Il numero degli associati all'ENCI e ai suoi soci collettivi è di circa 60.000.

Nel 2019 l'ENCI ha ratificato o direttamente organizzato in Italia oltre 2000 verifiche zootecniche al fine di favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale, per un totale di oltre 100.000 iscrizioni (i dati del 2020 non sono indicativi a causa della contrazione di questa attività determinata dalle misure di prevenzione e contrasto al COVID-19).

Le riflessioni che si intendono sviluppare in questa sede in merito al DDL 1902 riguardano principalmente:

- **definizione e classificazione delle figure professionali cinofile**

nella definizione data dall'art. 2 al comma 1 lettera a) si fa riferimento a "*dog training professional DTP*", riferita al professionista dell'educazione, formazione e addestramento del cane, e dall'art. 2 al comma 1 lettera b) "*dog training professional behaviour DTPB*", riferita al professionista specializzato in recupero comportamentale.

La criticità che si ravvisa in questo articolo è relativa al fatto che la figura del "dog training professional" definita dall'art. 2 al comma 1 lettera a) e b) è in realtà già esistente, ossia è quella dell'addestratore cinofilo.





È certamente corretto far riferimento a una differente specializzazione per i percorsi di rieducazione riferiti a cani che manifestano uno o più disturbi comportamentali ma, proprio perché nell'eziopatogenesi degli stessi devono essere valutati eventuali patologie organiche o disordini metabolici, questa differente specializzazione è già definita dalla figura del medico veterinario comportamentalista, che è il professionista di riferimento per l'addestratore cinofilo al fine della valutazione e programmazione di percorsi rieducativi di cani che manifestano problematiche comportamentali.

Non è chiara poi la differenza di terminologia riportata dall'art. 2 al comma 1 lettera d) tra "centro cinofilo" e "centro che svolge attività cinofila", in quanto si fa riferimento alla medesima attività, né il riferimento ad "attività selettive", che competono invece, per definizione agli allevatori, in base alla normativa in materia di attività cinotecnica (legge 349/1993, che al comma 3, come sopra indicato, riporta: "(...) coloro che esercitano a qualsiasi titolo attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana").

• **Corsi di formazione e certificazione CEN CWA 16979/2016**

L'art. 3 comma 3 definisce l'obbligatorietà di conseguire la qualifica di Dog training professional (DTP) e Dog Training Professional Behaviour (DTPB) e certificazione CEN CWA 16979/2016 per tutti coloro che intendano intraprendere la professione di addestratore, educatore, istruttore cinofilo e tecnico del comportamento cinofilo e stabilisce che la suddetta qualifica e certificazione consente l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al CONI e all'ENCI, senza necessità di sostenere ulteriori corsi ed esami.

Certamente positiva è la previsione di percorsi di formazione e il riferimento, previsto dall'art. 3 comma 4, ai Registri di addestratori.

Riteniamo tuttavia doveroso segnalare come questo aspetto sia già previsto dal Disciplinare ENCI per la formazione degli addestratori, decretato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DM 21204 del 8.3.2005 modificato dal DM 6352 del 21.3.2011, a sua volta modificato dal DM 847 del 17.1.2013) che, oltre a prevedere nel dettaglio le competenze dell'addestratore cinofilo (educare i cani, prepararli al superamento delle verifiche zootecniche e impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane e l'inserimento dello stesso nella vita sociale, migliorando la responsabilizzazione e la conoscenza verso il cane), definisce anche gli standard riguardo a: requisiti di ammissione, qualifica dei docenti, adeguatezza del corso in tutti i suoi aspetti (contenuti interdisciplinari, teoria e attività pratica, numero di ore richieste), requisiti della relazione finale del tecnico delegato, norme per la verifica, esami da espletare per potere conseguire il diploma finale oltre a definire un preciso standard etico vincolate per l'addestratore attraverso il CODICE DEONTOLOGICO dell'addestratore cinofilo.

Tra le previsioni del disciplinare dell'ENCI vi è anche la tenuta del Registro degli Addestratori Cinofili e dei Conduuttori Cinofili di Esposizione.

Secondo il Decreto Ministeriale di cui sopra e le relative delibere applicative, l'iscrizione al Registro degli addestratori cinofili e al Registro dei conduuttori cinofili di esposizione si acquisisce, su delibera del Consiglio Direttivo dell'ENCI, dopo aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame.



ENCI

Anche per l'attività degli addestratori, l'ENCI applica un Sistema di Gestione Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001: 2015 e s.m.i..

Riteniamo dunque che un documento CEN CWA non sia lo strumento per intervenire su percorsi abilitanti già declinati da protocolli di competenze e percorsi abilitanti del Disciplinare ENCI, riconosciuti con Decreto Ministeriale e, inoltre, proprio sulla base di ciò, non si comprende come il conseguimento delle qualifiche di DT e DTPB possa comportare l'iscrizione d'ufficio a Registri il cui accesso è anch'esso definito dal suddetto Disciplinare

- **Sull'organo di controllo**

Con il disegno di legge 1902, un apposito organo di controllo permanente è istituito presso l'Associazione italiana professionisti cinofili (art. 5 comma 1), con funzione giudicante e appellante, "al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami (...) nonché la terzietà e l'imparzialità nel grado di giudizio e valutazione". A questa Associazione, quale unico organo di controllo, i centri cinofili "sono tenuti a rendere disponibili i propri registri (...)".

In merito a questo aspetto l'ENCI si domanda come una Associazione di cui non si conosce la storia, il numero degli associati, la qualità e la quantità delle attività cinofile svolte, l'eventuale riconoscimento da parte dello Stato (ed eventuali poteri di vigilanza dello Stato nei suoi confronti) possa di fatto avocare a sé, per legge, tutta la vigilanza relativa all'addestramento cinofilo italiano.


Il Presidente ENCI
Dino Muto